



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori
Riforma dell'ordinamento forense

II COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI

OSSERVAZIONI

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90%** della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'**8%** sul **PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

Il presente contributo si concentrerà, ovviamente, in considerazione degli interessi e delle esperienze presenti nel movimento cooperativo, sull'esercizio della professione forense in forma collettiva e, in particolare, in forma societaria.

Uno dei problemi che oggi incontrano i professionisti italiani è la «solitudine» professionale ed organizzativa. Una condizione che li rende particolarmente deboli in un mercato che sta diventando sempre più competitivo, anche a causa dei fenomeni di globalizzazione dell'offerta delle «conoscenze (i); e rende soprattutto difficile l'ingresso dei giovani (ii) e poco attrattive le società tra professionisti per gli investitori (iii).

Le professioni, in quanto prestazioni di servizi, reclamano l'abbattimento delle barriere protettive frapposte dalle legislazioni nazionali. Ciò è ancor più vero per il moltiplicarsi dei lavori intellettuali e creativi e il differenziarsi delle specialità; la domanda di prestazioni professionali è sempre più articolata e attraversa i confini tradizionali delle professioni e degli ordinamenti. La concorrenza fra professionisti e l'integrazione delle competenze, sempre più richiesta dal mercato, esigono una diffusione crescente del bacino di offerta e delle garanzie di tempestività, appropriatezza e continuità delle prestazioni.

Tutto questo presuppone una struttura organizzativa e una dotazione di mezzi di cui difficilmente l'avvocato solipsista può disporre.

Il Legislatore italiano ne ha preso atto con grave ritardo rispetto ad altri Paesi e – tra il 2012 e il 2017 – ha introdotto nel nostro Ordinamento le «società tra professionisti», grazie alle quali anche i professionisti iscritti ad Albi o Ordini professionali possono esercitare la loro attività professionale in forma societaria. A dire la verità, il Legislatore aveva già promosso società tra professionisti nel mondo dell'ingegneria e della progettazione in generale, ma erano eccezioni in un contesto che resisteva con caparbia all'esigenza oggettiva di fare rete, di integrarsi, di strutturarsi in maniera complessa e interdisciplinare: in una parola, di aprire il mondo delle professioni alla forma societaria.

Dando ormai per acquisito, anche sul piano fiscale, la possibilità di svolgimento di un'attività professionale nelle forme dell'impresa collettiva, la domanda è se il quadro generale sia favorevole al mondo delle professioni ai professionisti e gli consenta di uscire da una condizione di isolamento e difficoltà nel mercato nazionale ed internazionale.

La situazione attuale è peraltro aggravata dall'acquisita consapevolezza di un mutamento strutturale dei servizi intellettuali, travolti dalle innovazioni tecnologiche dell'economia dei dati

e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Se a ciò si aggiunge la prospettiva – tutt'altro che utopica – dell'imminente ingresso nel mercato dell'informatica quantistica che farà esplodere la potenza computazionale delle macchine e dei sistemi, impiegati nell'attività giuridica e forense da più di un ventennio, l'obsolescenza delle professioni isolate, non organizzate e prive di legami di rete e di tecnologie adeguate non sarà più di un rischio, ma una certezza.

Il disegno di legge delega sembra prenderne atto seppur, a nostro avviso, solo parzialmente e, conseguentemente, introducendo in materia modifiche limitate e poco innovative, disegnando un quadro quasi sovrapponibile a quello vigente, di cui all'articolo 4-bis della legge 247 del 2012.

Infatti, seppur la conferma della possibilità di esercitare la professione in forma societaria sia un punto di partenza necessario, il resto della delega, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera h), appare conservativa e priva della volontà di renderla attrattiva e, in particolare, carente nel promuovere la multidisciplinarietà e l'inserimento graduale nel mercato professionale dei giovani. Peraltro, la persistente affermazione dei principi di *personalità dell'incarico, della prestazione e della responsabilità* impedisce un esercizio realmente competitivo e con prospettive internazionali dell'esercizio delle professioni giuridiche in forma societaria, consolidando la situazione paradossale di un Paese che sforna un numero esorbitante di avvocati per abitanti e, ciononostante, importa in maniera significativa consulenza legale straniera.

Nel dettaglio dei punti che trattano la disciplina societaria per gli avvocati (punti da 8 a 13 della lett. h), ci limitiamo alle seguenti, specifiche osservazioni:

- manca un principio di delega che autorizzi il governo a disciplinare il contributo integrativo alla Cassa Previdenziale evitando ogni forma di doppia contribuzione sulle stesse prestazioni. Si tratta di un profilo decisivo che, se non affrontato, rende la forma societaria sostanzialmente sconsigliata, anche in considerazione di un contesto di norme tributarie che favorisce fiscalmente l'esercizio individuale, frammentato e molecolare della professione;
- anche laddove (numero 13) si compie un dovuto passo avanti nella logica della multidisciplinarietà, attraverso la rimozione di un limite incomprensibile e incoerente con la disciplina generale delle professioni, ossia consentendo agli avvocati la partecipazione *alle società tra professionisti* (sempre senza poter svolgere l'attività forense), il principio di delega tradisce la diffidenza nei confronti dello strumento societario *strictu sensu*; diffidenza che non si riscontra invece nei principi di cui a i punti 6 e 7, riguardanti le reti multidisciplinari, dove una presenza pur minima di avvocati (due) apre le porte ad un

pieno svolgimento dell'attività forense in enti multidisciplinari che non differiscono, poi, in maniera così significativa dalle società, quali le reti-soggetto dotate di soggettività giuridica, organo comune e patrimonio.

Le poche osservazioni qui svolte sono dedicate al rilancio della professione in forma societaria e non riguardano in maniera specifica la cooperativa tra avvocati. Sotto questo profilo, tuttavia, è essenziale:

- sancire il principio che gli *investitori istituzionali del movimento cooperativo* (le società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative) possano acquisire la qualità di socio di investimento *in più* cooperative tra avvocati, senza incorrere in divieti o incompatibilità di natura legale o deontologica.

Infine, concludiamo consegnando alle commissioni, al Parlamento e al mondo delle professioni, una riflessione generale. L'ordinamento, la tradizione e la prassi della cooperazione offrono alle professioni (inclusa quella forense) gli strumenti per coniugare il *primato delle persone* (e dunque la personalità della prestazione e della responsabilità) con la migliore organizzazione dei fattori produttivi (capitale e lavoro), anche in funzione della remunerazione degli investitori; tant'è che i principi legati al primato personale del socio, alla maggioranza dei soci avvocati nell'organo di gestione e ai limiti di ingerenza dei soci investitori sono principi presi letteralmente "in prestito" dalla tradizione giuridica delle società cooperative.

Un dato, storico e giuridico ad un tempo, che se adeguatamente valorizzato nelle norme e nelle iniziative di promozione, consentirebbe ai giovani avvocati e ai professionisti individuali non semplicemente di entrare e sopravvivere nei nuovi mercati del tecno-diritto, ma di prosperare, beninteso senza disperdere il controllo delle organizzazioni e il contenuto intellettuale e personale delle prestazioni.